

## COMUNE DI PIEGARO

### - ELEMENTI COSTITUTIVI -

#### ART. 01

##### (PRINCIPI FONDAMENTALI)

01. IL COMUNE DI PIEGARO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTANZA GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 02

##### (STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE.

02. INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE SUL QUALE CAMPEGGIA LO STEMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO ASSUNTO SU PARERE FAVOREVOLE DI ALMENO I TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I CRITERI DI ESIBIZIONE DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLE CERIMONIE UFFICIALI, FERMO RESTANDO CHE DETTA INSEGNA DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE E SCORTATA DAI VIGILI URBANI.

#### ART. 03

##### (TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: PIEGARO, MACERETO, IERNA, CASTIGLION FOSCO E PIETRAFITTA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER HA. 9892,21,77 CONFINANTE CON I COMUNI DI CITTA' DELLA PIEVE, PACIANO, PANICALE, PERUGIA, MARSCIANO, SAN VENANZO, MONTEGABBIONE, MONTELEONE D'ORVIETO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO DI PIEGARO, CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

#### ART. 04

##### (FINALITA')

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI PIEGARO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE REGIONALI, PROVINCIALI, COMPENSORIALI E LOCALI, INDIRIZZANDOLE VERSO OBBIETTIVI DI PROGRESSO CIVILE E DEMOCRATICO.

02. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE; RACCORDA LA PROPRIA AZIONE

CON STATO, REGIONE, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANE, AGISCE IN STRETTO RAPPORTO CON I COMUNI CHE GRAVITANO NELLA STESSA DIMENSIONE TERRITORIALE, CARATTERIZZATA DA OMOGENEI INTERESSI ECONOMICI, SOCIALI E DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI. PROGRAMMA, IN SINTONIA CON I COMUNI DEL LAGO TRASIMENO, TUTTI GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO IL TURISMO, L'AGRICOLTURA, LA PESCA PROFESSIONALE E, PIU' IN GENERALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE LACUSTRE E COLLINARE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AGLI IDEALI DI PACE, DI SOLIDARIETA', DI DEMOCRAZIA E DI INTEGRAZIONE TRA I POPOLI E, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, FAVORISCE OGNI INIZIATIVA VOLTA A PROMUOVERE LA RECIPROCA CONOSCENZA ED IL RAPPORTO TRA LE DIVERSE CULTURE.

04. CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

05. PROMUOVE SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI, SECONDO PROGRAMMI D'INTERVENTI, IN ARMONIA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA.

06. FAVORISCE LE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO NEL TERRITORIO.

07. PERSEGUE LE FINALITA' ED I PRINCIPI DELLA "ARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE" CON LA QUALE LA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E' COLLEGATA NEL CONTESTO DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DELL'EUROPA.

08. OPERA PER FAVORIRE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' EUROPEA, ANCHE TRAMITE FORME DI COOPERAZIONE, DI SCAMBI E DI GEMELLAGGIO CON ENTI TERRITORIALI DI ALTRI PAESI, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 05

(TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CON UNA POLITICA ECOLOGICA RIVOLTA A PREVENIRE E AD ELIMINARE LE FONTI D'INQUINAMENTO E AD ASSICURARE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

02. TUTELA I VALORI DEL PAESAGGIO, IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

03. VALORIZZA I CENTRI STORICI E GLI AGGLOMERATI URBANI PERIFERICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE UNA ADEGUATA PROGRAMMAZIONE, CON INTERVENTI PRIORITARI E MIRATI.

04. RICONOSCE NEI FOSSILI RINVENUTI NELLA MINIERA DI PIETRAFITTA UN PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DI QUESTO COMUNE.

#### ART. 06

(PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO)

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLA SUA ESPRESSIONE DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE, RICONOSCENDO NELL'ATTIVITA' CULTURALE E RICREATIVA,

NELL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO, MOMENTI ESSENZIALI ED AUTONOMI DELLA FORMAZIONE DELLA PERSONA UMANA E, A TAL FINE, LI FAVORISCE PROMUOVENDO STRUTTURE IDONEE E DECENTRATE, SERVIZI ED IMPIANTI, ASSICURANDO L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI.

ART. 07

(PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)

01. AI FINI DELL' ARTT. 01 , IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTANDO CON PROPRI PROVVEDIMENTI, IN ARMONIA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO, IL PIANO URBANISTICO COMPrensORIALE, IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE PER L'ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICI, VALORIZZANDO INIZIATIVE E RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE.
02. AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE, REALIZZA O FAVORISCE PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE.
03. ASSICURA L'ORDINATO SVILUPPO DELLA VIABILITA' COMUNALE, SOLLECITANDO GLI ALTRI ENTI A REALIZZARE, NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO, UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, IN RELAZIONE ANCHE ALLE ESIGENZE DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI VICINI.
04. PREDISPONE, IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA', IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO.

ART. 08

(ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO)

01. IL COMUNE CONSIDERA IL PROPRIO TERRITORIO, FORMATO PREVALENTEMENTE DA ZONE MONTANE E COLLINARI, UNA RISORSA DA VALORIZZARE AL PARI DEI CENTRI STORICI COME VOLANO DI SVILUPPO TURISTICO. A TALE SCOPO FAVORISCE GLI INSEDIAMENTI TURISTICI E AGRITURISTICI, L'AGRICOLTURA NELLE SUE VARIE FORME ED I PROGRAMMI DI FORESTAZIONE.
02. IL COMUNE SI IMPEGNA A FAR SI CHE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, GIA' ESISTENTI NEL TERRITORIO ED I NUOVI INSEDIAMENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI DEL VETRO E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ABBIANO UN'EFFETTIVA RICADUTA ECONOMICA LOCALE, NEL RISPETTO DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
03. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE LE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED IMPRESE AUTONOME.
04. IL COMUNE ASSUME COME PRIMARIO OBBIETTIVO SOCIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE, LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDIZIONE DI PIENA OCCUPAZIONE, ADOTTANDO LE MISURE NECESSARIE E PROMUOVENDO INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI A FINI PRODUTTIVI ED OCCUPAZIONALI E AD ASSICURARE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETA' PRIVATA.
05. IL COMUNE, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE E RESPONSABILITA', SI FA CARICO E SI RENDE PROMOTORE DI UNA STRATEGIA DIRETTA AD IMPEGNARE IN TUTTI I SETTORI DELLA VITA LAVORATIVA LA DIFESA DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE PARITARIA.

06. IL COMUNE PROMUOVE ED ADOTTA LE INIZIATIVE NECESSARIE TENDENTI AD IMPEDIRE LO SPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO ED I FENOMENI DI DISGREGAZIONE SOCIALE E FAMILIARE. CONCORRE, IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI, A MANTENERE VIVI I RAPPORTI CON I LAVORATORI EMIGRATI ALL'ESTERO AGEVOLANDO IL RIENTRO E FAVORENDO L'INTEGRAZIONE DELL'IMMIGRATO CON LA POPOLAZIONE LOCALE.

07. IL COMUNE CONSIDERA IL PATRIMONIO ITTICO-FAUNISTICO PRESENTE NEL TERRITORIO, UNA RICCHEZZA DA TUTELARE E VALORIZZARE. ALLO SCOPO FAVORISCE LE INIZIATIVE DEGLI ENTI PREPOSTI, DELL'ASSOCIAZIONISMO VENATORIO ED AMBIENTALE MIRATE ALL'INCREMENTO ED ALLA PROTEZIONE DELLE SPECIE AUTOCTONE E NON.

#### ART. 09

(PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE UMBRIA E DELLA PROVINCIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA E AD ALTRE FORME CONSORTILI CHE SARANNO POSTE IN ESSERE.

#### ART. 10

(ALBO PRETORIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

#### ART. 11

(ORGANI)

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

#### CAPO 01

IL CONSIGLIO

#### ART. 12

(CONSIGLIERI)

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA TOTALIZZATO LA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE DI VOTI E A PARITA' DI CIFRA ELETTORALE, IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

ART. 13

(DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI)

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL " GIUSTO PROCEDIMENTO ".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDE PER " GIUSTO PROCEDIMENTO " QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICO, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

(SESSIONI E CONVOCAZIONE)

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E D'URGENZA.

02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 02 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZE, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

## ART. 16

(ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)

01. I CONSIGLIERI DEBBO NO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O, APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

## ART. 17

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE ED IN MODO PARTICOLARE DALL' ARTT. 32 , COMMA 01 E 02 - DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , CHE COSI' RECITA:

- IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO;

- IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE

QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE, SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 .

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L' AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

07. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 18

(ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI NEL LORO INSIEME E, A RICHIESTA DI UN GRUPPO CONSILIARE, ANCHE ARTICOLO PER ARTICOLO.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

#### ART. 19

(COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI)

01. IL CONSIGLIO, ALL' INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE CON IL REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 21 .

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

#### ART. 20

(COMMISSIONI SPECIALI)

01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE, PUO' ISTITUIRE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL' ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTI E DI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO;

C) UNA COMMISSIONE CHE VIENE CONSULTATA DALLA GIUNTA E DAL SINDACO SU CRITERI DI CARATTERE GENERALE, IN BASE AI QUALI LA GIUNTA E IL SINDACO STESSI PROVVEDONO ALLE NOMINE DI LORO COMPETENZA NEGLI ENTI E NEGLI ORGANISMI CUI IL COMUNE PARTECIPA.

#### ART. 21

(COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA, CON DIRITTO AL VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, A SCRUTINIO PALESE, I REGOLAMENTI E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

06. LA COMMISSIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, HA COMPETENZA ANCHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

## CAPO 02

### LA GIUNTA

#### ART. 22

### LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 23

### ELEZIONE E PROROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 NON POSSONO

CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 24

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. NUMERO DUE ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA, CHE NON ABBIANO CONCORSO AD ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LO STESSO PERIODO DEL MANDATO DA CONFERIRE.

03. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

#### ART. 25

##### (ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI)

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

#### ART. 26

##### (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA. NEI CASI D'URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA TELEFONICAMENTE O TELEGRAFICAMENTE NELLA GIORNATA ANTECEDENTE LA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA ED ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO STESSO CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 27

(COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA, SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

05. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DA UTILIZZARE PER L'INTEGRAZIONE DI CAPITOLI DI SPESA LE CUI PREVISIONI RISULTINO INSUFFICIENTI. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

#### ART. 28

(DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

#### ART. 29

(MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA: DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE, POSSONO ESSERE ELETTI QUALI ASSESSORI DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 30

(CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA)

01. GLI ASSESSORI SINGOLI, CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE

SEMPRE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO, NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

08. I FUNZIONARI COMUNALI PREPOSTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEVONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEL PREFETTO QUANDO, AVENDO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA EMESSE PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE O LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI O DEL SINDACO, VI SIA LA NECESSITA' DI VERIFICARE CHE NON RICORRANO PERICOLO DI INFILTRAZIONE DI TIPO MAFIOSO NEI SERVIZI COMUNALI ED IL PREFETTO ACCEDA PRESSO IL COMUNE PER ACQUISIRE DATI E DOCUMENTI ED ACCERTARE NOTIZIE CONCERNENTI I SERVIZI STESSI.

CAPO 03

DELLE ADUNANZE

ART. 31

(CONTRASTO DI INTERESSI)

01. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO O CONSULTIVI O DI GIUDIZIO NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I MEMBRI PRESENTI QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO E PERTANTO NASCA L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

02. L'ALLONTANAMENTO, SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSENSO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L'INTERESSATO NON SIA USCITO DALL'AULA.

03. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

ART. 32

(DELLA DISERZIONE)

01. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI O DI GIUDIZIO, TRASCORSI TRENTA MINUTI DALL'ORA FISSATA, NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O,

IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

ART. 33

(SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE)

01. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE, AL MASSIMO ENTRO GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI, ALLA SEDUTA

DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO DEI PRESENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

03. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 01 DIVENGONO OGGETTO, TUTTI, DELLE SUCCESSIVE SEDUTE IN PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 34

(SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO)

01. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA LASCIARE LA SALA DELLA ADUNANZA DELL'ORGANO COLLEGIALE PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE

NELL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N. 383 , O SIA ASSENTE OD IMPEDITO, E' SOSTITUITO DA CHI NE HA LE FUNZIONI.

02. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL COLLEGIO SCEGLIE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PER L'OGGETTO SUL QUALE IL SEGRETARIO E' INCOMPATIBILE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER DELIBERARE SOLTANTO SULL'OGGETTO GIA' IN DISCUSSIONE.

03. NEL CASO DI ASSENZA NON SOSTITUIBILE LA RIUNIONE NON PUO' AVERE LUOGO.

ART. 35

(DISCIPLINA DELLE ADUNANZE)

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DI ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DECISIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O IMPEDIMENTO DEI LAVORI.

ART. 36

(DELLE VOTAZIONI)

01. I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VOTANO PER ALZATA DI MANO. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.

02. VOTANO PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI SU RICHIESTA DI UN

SUO MEMBRO.

03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESI VALIDAMENTE.

04. TUTTAVIA, NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE, NELLA QUALE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SIA LIMITATO AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DEI

SOGGETTI DI DESIGNAZIONE COMUNALE, SI ADOTTA LA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, A SCALARE.

05. LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI QUESTO STATUTO.

CAPO 04

DELLE DELIBERAZIONI

ART. 37

(PARERI OBBLIGATORI)

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVE RIPRODURRE INTEGRALMENTE NEL TESTO I PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA NELL' ATTO.

03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

A) LA CONVALIDA DEGLI ELETTI;

B) L'ELEZIONE DELLA GIUNTA;

C) LE DIMISSIONI O REVOCA DELL' ASSESSORE E CONTEMPORANEA SOSTITUZIONE;

D) LA NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI;

E) LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI ED AZIENDE;

F) LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

G) GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

ART. 38

(SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI)

01. SONO TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL QUALE DERIVA DA VALUTAZIONI:

A) DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTEREZZA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI " PRE-IMPEGNO " NEI REGISTRI CONTABILI, TENENDO CONTO CHE LA DISPONIBILITA' NON SUSSISTE QUANDO IL CAPITOLO DI SPESA SIA CORRELATO AD ENTRATE NON ANCORA ACCERTATE IN MISURA SUFFICIENTE;

- B) DELLA PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;
- C) DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;
- D) DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

ART. 39

(RESPONSABILI DEI SERVIZI)

01. AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNIRE PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE HA LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE DISOMOGENEE, SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. NEL CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PROVVEDE IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 40

(CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI)

01. IN OSSERVANZA ALL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 , N.

383, ARTICOLO LA CUI VIGENZA E' STATA CONFERMATA DALL' ARTT. 64 , LETT. C, DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL SEGRETARIO ED I

RESPONSABILI DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L'ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' PROPRIE VERSO IL COMUNE, LE SUE ISTITUZIONI E LE SUE AZIENDE, O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. NON SI REALIZZA CONFLITTO DI INTERESSI QUANDO SI TRATTA DI DELIBERAZIONE MERAMENTE ESECUTIVA O QUANDO SI PROCEDE AD APPLICAZIONE DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE, NEMMENO DI NATURA TECNICA.

03. NEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA, IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, PER IL SEGRETARIO, DAL VICE SEGRETARIO.

04. NEL CASO IN CUI QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE, DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE CREATASI.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 41

(SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-

ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 42

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE; PER GLI STESSI PUO' DELEGARE L'ASSESSORE COMPETENTE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AI REGOLAMENTI;
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SENTITI LA GIUNTA E/O LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- R) STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE QUANDO SIA RICHiesto DALL'AMMINISTRAZIONE IL ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 43

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 44

(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE)

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COME PREVISTO DALL' ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELEGATE AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 45

(VICESINDACO)

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO

L'ORDINE DI ANZIANITA', DETERMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

## TITOLO 02

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO 01

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

##### ART. 46

(PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 47

(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

- D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

#### ART. 48

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

#### ART. 49

(ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. PROPONE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. PROVVEDE ALLE POSSIBILI SOSTITUZIONI NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 50

(ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E, OVE PREVISTO DA LEGGI O DAL PRESENTE STATUTO O DA REGOLAMENTI, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE; HA FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

06. CURA LA TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI DEGLI ATTI DELIBERATIVI PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 51

(VICESEGREARIO)

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, E' INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI " VICARIE " OD " AUSILIARIE " DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

#### CAPO 02

UFFICI

#### ART. 52

(ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE)

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:

- AREE;
- SETTORI;
- UFFICI;
- SERVIZI;
- UNITA' OPERATIVE.

02. LA COPERTURA DEI POSTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

03. GLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI AREE FUNZIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE INTERNO E POSSONO ESSERE RINNOVATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL RESPONSABILE NEL PERIODO CONCLUSOSI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL'ENTE DA LUI DIRETTI.

04. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL RESPONSABILE RISULTI INADEGUATO; IL CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI DI RESPONSABILE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA, CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERUZIONE DELL'INCARICO.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

#### ART. 53

(PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
  - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
  - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
  - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 54

(PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

#### TITOLO 03

SERVIZI

#### ART. 55

(FORME DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI

E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PROVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'AMBITO DELLE ALTERNATIVE DI GESTIONE ELENCAE NEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL COMUNE PROMUOVE E RICERCA LA COLLABORAZIONE DEI PRIVATI QUANDO QUESTA CONSENTA DI PERSEGUIRE REALIZZAZIONI E GESTIONE DI SERVIZI LE CUI DIMENSIONI ECONOMICHE E/O PARTICOLARITA' TECNICHE NON CONSIGLINO LA GESTIONE IN ECONOMIA O A MEZZO ISTITUZIONE O AZIENDA.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 56

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 57

(AZIENDA SPECIALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 58

(ISTITUZIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE

NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

#### ART. 59

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO E LE SUE COMPETENZE.

#### ART. 60

(IL PRESIDENTE)

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 61

(IL DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO, PUO' ESSERE INDIVIDUATO FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE CON NOMINA DELLA GIUNTA, OPPURE ASSUNTO CON CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, O CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ACQUISIRE PRESTAZIONI DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 62

(NOMINA E REVOCA)

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 63

(SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE, ATTE A PERSEGUIRE E SALVAGUARDARE GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 64

(GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI)

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO

CAPO 01

FINANZA

ART. 65

(FINANZA LOCALE)

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI, IN TALE AZIONE, AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER I SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

#### ART. 66

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DEL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' REDATTA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, CON L'INDICAZIONE, PER CIASCUNO DI ESSI, DEGLI UFFICI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE E DEI TEMPI DELLA MEDESIMA.

05. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

#### CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

#### ART. 67

(CONTROLLO FINANZIARIO)

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI ED I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO,

SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL SEGRETARIO ED IL RAGIONIERE ACCOMPAGNANO LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ALLA GIUNTA COMUNALE CON UNA RELAZIONE CONGIUNTA CONTENENTE VALUTAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE, PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STESSA.

03. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ED APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 68

(REVISORE DEL CONTO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEL CONTO.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE RESTA COMUNQUE VINCOLATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SUL RENDICONTO DELL'ULTIMO ANNO DEL TRIENNIO.

#### ART. 69

(REQUISITI RICHIESTI PER LA NOMINA DEL REVISORE)

01. IL REVISORE:

A) DEVE POSSEDERE I REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI DALL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

B) NON DEVE TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI INCAPACITA' DI CUI ALL' ARTT. 2382 DEL CODICE CIVILE, NE' IN QUELLE DI INELEGGIBILITA'

INDICATE NELL' ARTT. 2399 DELLO STESSO CODICE, CONSIDERATE NEI CONFRONTI DELL'ENTE E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE' NELL' ARTT.

06 QUINQUES, COMMA 01 , DEL DECRETO LEGGE 12 FEBBRAIO 1991 , N. 06 CONVERTITO, CON MODIFICHE, IN LEGGE 15 MARZO 1991 , N. 80 .

02. E' DICHIARATO DECADUTO DAL CONSIGLIO, QUALORA LE CONDIZIONI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B) INSORGANO DOPO LA NOMINA,

CON LA PROCEDURA PREVISTA DAI COMMI 03 E SEGUENTI DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1991 , N. 154 . LA DECADENZA E' PROMOSSA

D'UFFICIO E SU ISTANZA DI QUALSIASI CITTADINO RESIDENTE.

#### ART. 70

(FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE)

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO; E DELLA GIUNTA COMUNALE, SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE DEL MANDATARIO, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

#### ART. 71

(FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI;
- B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DI RAPPORTI TRA REVISORE ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO, SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE, CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- C) PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE.

02. LA RILEVAZIONE DEI COSTI PREVEDE:

- A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATA PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;
- B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

03. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE, O SU INDICAZIONE DEL REVISORE, PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

#### ART. 72

(METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE)

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATA MEDIANTE:

- A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI;
- B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO

DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE, CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' LA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE).

TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) EB) E, QUINDI, CARATTERIZZATA DALLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA

L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI RISULTATI (VALUTAZIONI DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA, AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI-BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTE O PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI). DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE, PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIORE ECONOMICITA' GESTIONALE.

### CAPO 03

#### PROPRIETA' COMUNALE

##### ART. 73

###### (BENI COMUNALI)

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

##### ART. 74

###### (BENI DEMANIALI)

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
03. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
04. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 75

(BENI PATRIMONIALI)

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO, IN QUESTO, RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 76

(INVENTARIO)

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI, DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 77

(GESTIONE DEI BENI COMUNALI)

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE.
02. PERTANTO SI ASSUMONO, QUALI CRITERI DI GESTIONE, QUELLI DI SEGUITO INDICATI:
  - A) L'ESECUZIONE DELLA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, E' COMPITO NON ELUDIBILE DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

B) L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI, DEVE ESSERE PIANIFICATA NEL BILANCIO PLURIENNALE ED OGGETTO DI SPECIFICO CAPITOLO DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA E PREVISIONALE, NONCHE', IN SEDE CONSULTIVA, DELLA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI E DI QUELLA DELLA GIUNTA SUL RENDICONTO ANNUALE;

C) E' VIETATO IMPUTARE, NEGLI STANZIAMENTI PREDETTI, SPESE DIVERSE ANCORCHE' AFFINI.

#### CAPO 04

##### CONTRATTI

##### ART. 78

(ATTIVITA' CONTRATTUALE)

01. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, COME PREVISTO DALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

02. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO LA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

03. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE;

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

04. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

#### CAPO 05

##### TESORERIA COMUNALE E AGENTI CONTABILI

##### ART. 79

(SERVIZIO DI TESORERIA)

01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO DI TESORERIA INTESO:

A) ALLA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI VERSATE DAI DEBITORI

E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE CON APPOSITI MANDATI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO E DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA;

C) AL VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO IN LEGGE 08 GENNAIO 1979 N. 03 , NELL'OSSERVANZA DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA ISTITUITO CON LEGGE 20 OTTOBRE 1984 , N. 720 .

02. AL RAPPORTO DI TESORERIA SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. DAL 166 AL 174 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 12 FEBBRAIO 1991 , N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COMPRESSE QUELLE APPORTATE DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 1988 , N. 43 CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE NONCHE' QUELLE DELLA SPECIFICA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

#### ART. 80

(I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI E DEL TESORIERE)

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1988 , N. 43 , DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCERNENTE I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITE AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO;

B) APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

02. I PREDETTI CONTI, CON LA DICHIARAZIONE DEL RAGIONIERE DI AVERE ESEGUITO IL RISCONTRO DELLE PARTITE E LA DELIBERA DI APPROVAZIONE CONTENENTE LE EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI NON DISCARICO, VENGONO TRASMESSE ALLA CORTE DEI CONTI NEL MESE SUCCESSIVO, AI SENSI DELL' ARTT. 74 DEL R.D. 18.11.1923 N. 2440 , CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

#### ART. 81

(I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI)

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 58 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI COMUNALI E COMUNQUE TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO DI FATTO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI AI PREDETTI, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA.

02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E SONO RIMESSI ALLA CORTE DEI CONTI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

## TITOLO 05

### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

#### ART. 82

##### (ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE, UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI.

#### ART. 83

##### (CONVENZIONI)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NEGLI ATTI DELIBERATIVI, L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO E, NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, DOVRA' DELINEARE CON CHIAREZZA LE MODALITA' DELLA GESTIONE; IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

#### ART. 84

##### (CONSORZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIE DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL TERZO COMMA DELL'ARTT. 83 DEL PRESENTE STATUTO, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI, UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 85

(UNIONE DI COMUNI)

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 86

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI IN CASO DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI E, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 87

(PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLA STRUTTURA ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI, A TUTELA DEI LORO INTERESSI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

## ART. 88

(RIUNIONI ED ASSEMBLEE)

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA, APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI COMUNALI DISPONIBILI ED OGNI STRUTTURA E SPAZIO IDONEO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA, PREVIA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

## ART. 89

(INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 20 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL' ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L' INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L' EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L' AMMINISTRAZIONE DEVE, IN OGNI CASO, ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL' ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL' ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 90

(ISTANZE)

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 20 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL' ISTANZA.

#### ART. 91

(PETIZIONI)

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI COLLEGIALI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 90 , DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E DISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 45 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A DARE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DELLO STESSO, DELLE EVENTUALI PETIZIONI PRESENTATE.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 92

(PROPOSTE)

01. N. 70 CITTADINI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DA ISTRUTTORIA PREVENTIVA DA PARTE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL SINDACO.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI, SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. LA PROPOSTA DEL PROVVEDIMENTO FINALE, CORREDATA DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA, E' APPROVATA DALL'ORGANO COMPETENTE NEI TEMPI TECNICI RICHIESTI DAL CONTENUTO DELLA PROPOSTA STESSA.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA LA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO

ART. 93

(PRINCIPI GENERALI)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E NE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RAPPORTI TRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE, SONO ISPIRATI A CRITERI DIRETTI A:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' IL PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) INDICARE LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE NOMINATIVA DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI, RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE;

D) PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORI OMOGENEI DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI DEL SETTORE, COMPOSTE DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA

PARTECIPAZIONE ED AVENTI FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEI SETTORI;  
E) PREVEDERE CHE TALI ORGANISMI, CHE PRENDONO LA DENOMINAZIONE DI "CONSULTE " , ASSUMANO QUALE METODO DI LAVORO QUELLO DELLA CONTEMPORANEA DOPPIA CONVOCAZIONE, PER RISERVARE LA PRIMA ALLA ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E LA SECONDA ALLA DISCUSSIONE E FORMULAZIONE DEI PARERI;  
F) GARANTIRE LA CONVOCAZIONE DELLE CONSULTE ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO, DI CUI UNA IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE COMUNALE.

#### ART. 94

(ASSOCIAZIONI)

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, IN APPOSITO ALBO, PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. L'ISCRIZIONE AVVIENE A DOMANDA, LA QUALE DOVRA' ESSERE CORREDATA DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE E DOVRA' INDICARE: LE FINALITA' PERSEGUITE E LA RELATIVA ATTIVITA', LA CONSISTENZA ASSOCIATIVA, GLI ORGANI, I SOGGETTI DOTATI DI RAPPRESENTANZA ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDONEO AD IDENTIFICARE L'ORGANISMO ASSOCIATIVO.

#### ART. 95

(INCENTIVAZIONE)

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI DI NATURA SIA FINANZIARIA-PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

#### ART. 96

(PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI)

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

#### CAPO 03

CONSULTAZIONI - REFERENDUM - DIRITTI D'ACCESSO

#### ART. 97

(CONSULTAZIONI POPOLARI)

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE DEVE COMUNQUE AVER LUOGO SUI PROGETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI DEL TRAFFICO E LORO VARIANTI.

03. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO I QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON

OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

04. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO ANCHE LA STAMPA LOCALE E/O I MEZZI AUDIOVISIVI.

05. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

06. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 98

(REFERENDUM CONSULTIVI)

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

A) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;

B) PROVVEDIMENTI INERENTI IL PERSONALE COMUNALE, DELLE AZIENDE SPECIALI O ASSUNTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON CONTRATTI A TERMINE;

C) I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) LE NORME STATUTARIE;

E) PROVVEDIMENTI INERENTI IMPOSTE, TASSE, RETTE E TARIFFE;

F) ATTI DI BILANCIO;

G) LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM, SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO DIECI ANNI DALLA CONSULTAZIONE.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/4 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE COMMA 02 E AL RISCONTRO DELLA COMPrensIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON

LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, QUANDO L' OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D' ESSERE O SUSSISTANO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 99

(EFFETTI DEL REFERENDUM)

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 100

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L' ISTITUTO DELL' ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 101

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L' ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L' INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA, OMOGENEA NEL TERRITORIO E PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI

## GENERALITA'

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

## CAPO 04

### DIFENSORE CIVICO

#### ART. 102

##### (IL DIFENSORE CIVICO)

01. A GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO, PREVIA INTESA CON ALTRI COMUNI ED ENTI INTERESSATI.

02. CON L' ATTO DI ISTITUZIONE SARANNO DISCIPLINATI, IN PARTICOLARE, LE MODALITA' DI NOMINA, LA DURATA IN CARICA, I CASI DI INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA' E DECADENZA, L'INDENNITA', I MEZZI, LE PREROGATIVE, LE FUNZIONI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE STESSE.

## TITOLO 07

### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 103

##### (MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO)

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L' APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO, COMPORTA L' APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

06. E' AMMESSA L' INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 500 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L' AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, DI CUI ALL' ARTT. 92 DEL PRESENTE STATUTO.

07. L' APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL' INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO

L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

08. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 104

(REGOLAMENTI)

01. IL COMUNE, IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PRECEDENTE ARTT. 18 EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 92 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 DOVRANNO ESSERE ADOTTATI RISPETTIVAMENTE ENTRO UN ANNO ED ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

#### ART. 105

(ORDINANZE)

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 106

(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.